

Allegato 1 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 29.01.2019

Oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021. Aggiornamento e adeguamento precedenti Piani.

Il sottoscritto, dott. Giuseppe Calderaro, in qualità di Segretario dell'Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (in seguito RPCT) dell'UTI MEDIOFRIULI, giusti decreti Presidenziale nn. 1 e 2 del 01.07.2016 provvede ad aggiornare i precedenti piani. In prosieguo detto piano sarà denominato PTPCT (2019-2021) e potrà essere oggetto di successive e più puntuali variazioni da parte del RPCT.

CONTESTO INTERNO/ESTERNO (sotto il profilo normativo ed organizzativo)

L'UTI MEDIOFRIULI è sorta di diritto il 15/04/2016 per effetto dell'articolo 56 quater della legge regionale 12/12/2014 n. 26 ed ha cominciato ad operare, in virtù della stessa disposizione, dal 01/07/2016. Essa è, attualmente, costituita dai seguenti comuni: Basiliano, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo per una popolazione complessiva di 18.213 abitanti, censimento 2018, ed una superficie di 190,03 kmq complessivi.

In ragione della normativa contenuta nella legge regionale n. 26 del 12/12/2014 nonché delle specifiche disposizioni contenute nello Statuto dell'Unione, attualmente sono conferite all'UTI MEDIOFRIULI le seguenti funzioni associate:

- ufficio unico del personale sia per la gestione giuridica che per la gestione economica area del reclutamento di personale - titolare di posizione organizzativa dott. Giuseppe Calderaro
- ufficio per la gestione unitaria del servizio informatico - titolare di posizione organizzativa dott. Giuseppe Calderaro
- ufficio unico dello sportello unico attività produttive - titolare di posizione organizzativa dott. Giuseppe Calderaro
- ufficio unico tributario - titolare di posizione organizzativa rag. Paolo Battistutta
- l'ufficio unico finanziario distinto in 2 poli operativi, di cui il 1° polo fra l'UTI ed il Comune di Varmo - titolare di posizione organizzativa rag. Valentina Faggiani ed il 2° polo tra i comuni di Basiliano, Sedegliano, Mereto di Tomba - titolare di posizione organizzativa rag. Paolo Battistutta
- SUAP - titolare di posizione organizzativa dott. Giuseppe Calderaro
- servizio contenzioso - titolare di posizione organizzativa dott. Giuseppe Calderaro
- ufficio unico della Polizia locale dott. Federico Ruvolo
- area di servizio sociale dei comuni affidato in convenzione all'ASP Moro di Codroipo.

- altre funzioni assegnate all'unione che anche se non materialmente implementate fanno capo al dott. Calderaro Giuseppe.

Si ricorda che per l'organizzazione di quanto sopra era stato adottato, a norma dell'articolo 10 dello Statuto, un atto ricognitivo di subentro alla fine dell'esercizio 2017 per la via degli uffici unici economico-finanziario e tributario e dell'ufficio unico di polizia locale prevedendo un distribuito comando del personale dipendente nei vari settori dei comuni aderenti a favore dell'unione per una gestione unitaria degli uffici.

Detto provvedimento era stato per completezza allegato al PTPCT 2018/2020 e ad esso si rimanda perché integralmente immutato e conservato, con il rinnovo dei comandi anche per l'esercizio corrente 2019.

Nel corso dell'esercizio 2018 si registrano i seguenti fatti fondamentali:

Le previsioni di assunzione e completamento della dotazione organica attiva prevista nel citato piano di subentro si sono realizzate solo parzialmente ed in particolare nell'area della polizia locale, mentre del tutto infruttuose sono state le procedure di reclutamento per l'area finanziaria sia di nuova assunzione (vedasi concorso pubblico per 5 categorie D) destinate alla Unione ed a comuni aderenti, sia per sostituzione di altre figure professionali di categoria C e D, cessati dal servizio o trasferite in altro ente; infine si registra l'assenza di una figura fondamentale per l'ufficio unico del personale che ha beneficiato dei congedi per maternità ancora in corso.

Inoltre, rispetto all'impianto originario della legge regionale n. 26/2014 tutta incentrata sulla previsione dell'appartenenza obbligatoria dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alle 18 Unioni previste dalla medesima legge, tutte esse, a seguito di diversi contenziosi, risultano incomplete, talune più talune meno, rispetto al perimetro territoriale definito dalla Giunta regionale dell'epoca rappresentato nell'allegato C bis della suddetta legge.

Sotto il profilo politico, infatti, nello scorso aprile in esito allo svolgimento delle nuove elezioni regionali si è invertito l'orientamento politico rispetto a quello che aveva sorretto la L.R. 26/2014; infatti con la nuova legge regionale 28/12/2018 n. 31 è stato abrogato il principio della obbligatorietà, liberando l'attrazione vincolante per molti comuni già aderenti obbligatoriamente alle unioni e innescando una mina dissolutoria del presente associazionismo.

La Regione Friuli Venezia Giulia, che nel 2014 aveva abolito le Province (unica in Italia nonostante lo svuotamento delle stesse ad opera della legge Del Rio), ha nel programma elettorale della nuova maggioranza la previsione di ricostituire entro il 2019 enti di area vasta, in tutto simili alle vecchie Province, e attribuendo alle stesse molte funzioni trasferite con la legge regionale 26/2014 alle UTI.

Infine, sempre in ragione del mutamento degli orientamenti politici di questi tempi, tutti i comuni aderenti all'UTI MEDIOFRIULI vanno al rinnovo elettorale nella prossima primavera.

Nonostante quindi la volontà delle attuali amministrazioni in carica di voler conservare la forma associativa ed implementare i servizi esistenti, non si può escludere che a seguito della tornata elettorale del maggio prossimo possano mutare gli equilibri e pervenire ad uno scioglimento dell'unione o ad una completa rivisitazione della forma associativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni che rappresentano una fase di assoluta incertezza e fragilità dell'apparato e della direzione in questa Unione, risulta assai complicato redigere e proporre un PTPCT da parte di questo responsabile.

In questo frangente complicato si registra, altresì, che lo Statuto dell'Unione non ha previsto la creazione di un ufficio unico per la prevenzione della corruzione della trasparenza, per cui ciascun comune ha il proprio piano e il proprio responsabile; si è scelto, tuttavia, collegando l'occasione alla presenza dell'ufficio unico del personale di nominare unitariamente tanto l'organismo indipendente di valutazione quanto il responsabile per la protezione dei dati.

Ai fini quindi della redazione del corrente piano 2019-2021 si ritiene più opportuno replicare il piano del Comune capofila dell'Unione, ossia il Comune di Basiliano, applicando alla fattispecie l'articolo 32 dello Statuto con il quale si estendono all'Unione tutte le norme regolamentari ed organizzative interne adottate dal Comune capofila.

Ad ogni buon conto si ritiene di specificare in questo piano alcuni aspetti che lo distinguono dal Comune capofila essendo mutati i soggetti in ragione della particolare organizzazione strutturale dell'ente.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In ragione dell'organizzazione statutaria dell'Unione i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione sono:

- l'Assemblea dei Sindaci
- l'Ufficio di Presidenza
- il Presidente dell'Unione
- il Responsabile della prevenzione della corruzione
- i Titolari di incarico di posizione organizzativa
- l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dott. Paolo Stradi di Gradisca d'Isonzo
- il Responsabile della protezione dei dati personali dott. Paolo Vincenzotto

I piani precedenti 2017-2019 e 2018-2020 contenevano delle previsioni e delle misure di prevenzione del rischio e della trasparenza abbastanza fondate ma con una intenzione di miglioramento particolarmente necessaria.

Di fatto è molto più onesto riferire della frustrazione derivante dalla situazione sopra rappresentata e limitarsi a riprendere i piani precedenti approfondendo le problematiche relative al sistema della trasparenza, confermare le tavole per la misurazione dei rischi approvate nel 2017 e dedicare una maggiore attenzione alla formazione del personale, la quale sebbene ben somministrata, in quanto possibile, nel corso del 2018, necessita di un miglioramento ed approfondimento.

In tal senso la pianificazione delle performance prevista per il prossimo triennio è concentrata da un lato sulla formazione in materia di corruzione, trasparenza, privacy e sulla manutenzione delle tavole dei rischi delle tavole della trasparenza.

Si applicheranno le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 definite dal Comune capofila di Basiliano al quale si rimanda ai sensi dell'articolo 32, comma 2, dello statuto dell'Unione.

Sono parte integrante di questo piano anche quanto previsto nei precedenti piani 2017/2019 e 2018/2020 redatti, rispettivamente, da questo responsabile il primo e dalla sua sostituta, dott.ssa Debora Donati, nella circostanza della malattia patita dallo scrivente da gennaio a metà maggio 2018.

E' anche ovvio che le misure da adottare sono abbastanza limitate.

Ciò nonostante è stata predisposta una tavola rappresentativa dei rischi con le relative misure sulla base di quanto conservato dall'ANAC del PNA 2013 e degli aggiornamenti di cui alla propria deliberazione n. 12/2015;

La tavola è allegata alla delibera di approvazione del piano, sub 2.

IL CONTESTO ESTERNO AMBIENTALE

Seppure fino ad oggi l'intera struttura dell'Ente sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni corruttivi e ci sia stato un costante controllo sociale, non si ha notizia di fenomeni di alcun tipo.

Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, faremo riferimento, riportando qui di seguito, quanto prevede la **“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”** trasmessa dal **Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati che si richiama”,** *disponibile alla pagina web:*

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

Per la provincia di Udine, risulta quanto segue:

Relazione attività forze polizia 2015 - Provincia di Udine.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

253 (1 di 4) 67,7%

Strumenti Firma Commento

Camera dei Deputati — 251 — *Senato della Repubblica*

VII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXXVIII N. 4

PROVINCIA DI UDINE

Il territorio provinciale, importante crocevia collocato alle porte della Slovenia e dell'Austria, è caratterizzato da una fiorente attività economica, soprattutto di piccola imprenditoria, ed è interessato da ingenti investimenti relativi alla realizzazione di grandi opere quali, ad esempio, la costruzione della terza corsia dell'autostrada A4.

Sebbene non si registrino forme organizzate di criminalità di tipo mafioso, è stata accertata la presenza di alcuni soggetti collegati a Cosa Nostra ("Palermo-Acquasanta" e "Mazzei-Carcagnusi").

Pregresse attività investigative hanno, altresì, documentato, nella zona del tarvisiano e a Lignano Sabbiadoro, le presenze di soggetti legati alla criminalità campana, in particolare elementi riferibili ai clan "Zazo-Mazzarella" di Napoli e "D'Alterio-Pianese" di Qualiano (NA), operanti nella gestione di attività commerciali.

Sono, inoltre, stanziali soggetti collegati alle 'ndrine dei "Gallace" di Guardavalle (CZ) e dei "Gallelli" di Badolato (CZ). È stata, inoltre, registrata la presenza dei "Mancuso" di Limbadi (VV) e di elementi collegati ai clan baresi "Stramaglia" e "Di Cosola", dediti al traffico di stupefacenti.

Così come già emerso nelle altre province friulane, il territorio, per la sua peculiare posizione geografica, fa registrare attività illecite a carattere transnazionale quali il traffico di stupefacenti e di autovetture, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico di armi.

Tali reati risultano prevalentemente ad appannaggio di sodalizi criminali stranieri, talvolta di composizione multietnica e in cooperazione con italiani.

Si conferma, inoltre, la cosiddetta "zoomafia" responsabile dell'importazione clandestina di cuccioli di cani di razze di pregio dall'Europa dell'Est. Vere e proprie organizzazioni allogene gestiscono i trasporti, utilizzando i valichi regionali quale porta d'ingresso verso il territorio nazionale.

Il traffico e lo spaccio di stupefacenti risulta gestito, oltre che da italiani, da colombiani, spagnoli, albanesi, ghanesi, afgani e marocchini. Si sottolinea, inoltre, come si stiano diffondendo pericolose droghe sintetiche.

Romeni, siriani, slovacchi, pakistani e ungheresi risultano attivi nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nella provincia, inoltre, sono stati effettuati sequestri di tabacchi lavorati esteri immessi nel territorio nazionale mediante autovetture e/o furgoni condotti da cittadini dell'est-Europa, in particolare ucraini, ma anche italiani.

La commissione dei reati contro il patrimonio è ad appannaggio di romeni (attivi soprattutto nei furti di rame, e nel furto e riciclaggio di autovetture e attrezzi) ed afgani (ritenuti responsabili di rapina).

Relazione attività forze polizia 2015 - Provincia di Udine.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

254 (2 di 4) 67,7%

Strumenti Firma Commento

Camera dei Deputati — 252 — *Senato della Repubblica*

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXXVIII N. 4

Per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti, nel 2015, nella provincia, sono state compiute complessivamente 107 operazioni e sono stati sequestrati 38,05 kg di droga, prevalentemente hashish. Nel 2014 il quantitativo di droga sequestrato fu di 20,93 Kg, prevalentemente marijuana. Le persone deferite all'Autorità Giudiziaria nel 2015, sono state 152, di cui 37 straniere.

La delittuosità complessiva nel 2015 è risultata in calo dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In particolare, sono risultate in diminuzione le rapine (-26,8%), i furti (-13,6%) e tra questi, i furti in abitazione (-27,4%); di contro, sono in aumento i casi di estorsione (da 32 episodi nel 2014 a 33 episodi nel 2015) e le truffe e frodi informatiche (+14,2%).

Per quanto riguarda l'attività di contrasto, si registra un calo percentuale delle persone denunciate/arrestate del 9,2% rispetto al 2014. Il numero degli stranieri denunciati o arrestati è diminuito del 4,1% rispetto al 2014.

Non si rileva una pericolosa presenza di criminalità se non nell'ordine relativamente normale del fenomeno e comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell'azione di governo e di amministrazione. Non sono state rilevate forme di pressione che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di promozione economica e di ancora maggiore tutela delle classi meno avvantaggiate.

I Comuni dell'Unione pur vivendo una fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell'economia locale, mantengono ancora intatto il loro profilo dimensionale fondato su una Collettività dedita al lavoro, alla promozione della cultura e delle tradizioni, a queste legate ed intimamente connesse. L'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale cecando di incidere in materia di welfare.

OBIETTIVI PRINCIPALI

➤ La valutazione sulla “gestione del rischio” di corruzione

Il presente piano di prevenzione della corruzione si prefigge, come i precedenti, i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il piano e tutta l'attività amministrativa in materia di anticorruzione ha un'efficacia “preventiva” e, possiamo dire, fallisce nel momento in cui si verificano episodi corruttivi, che diventano oggetto dell'attività delle Procure della Repubblica che attivano l'azione penale.

Nonostante tutte le correzioni ed approfondimenti che saranno necessari per una più efficace gestione dei rischi da prevenire nella misura più completa possibile, si deve ribadire la buona attuazione del PTPC dei trienni precedenti e la sua idoneità complessiva, salvo quanto necessario che verrà indicato nella parte programmatica in appresso, atteso che non sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni né sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione

In questo contesto al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”.

Pertanto, riguardo alla “**gestione del rischio**” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito già dal 2018 non confermare l'impianto fissato nel 2013, considerato che aveva dato in molti casi risultati inadeguati portando ad una sottovalutazione del rischio.

Occorre evidenziare che lo studio sui comportamenti a rischio di corruzione deve essere supportato dall'applicazione di una metodologia scientifica di analisi del rischio. Occorre quindi privilegiare un sistema di misurazione qualitativo piuttosto che quantitativo. L'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia costituisce un fondamentale pre requisito per una efficace attività di contrasto alla corruzione:

- A. **identificazione del rischio**: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
- B. **analisi del rischio**: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto) sia sull’amministrazione che sugli stakeholders;
- C. **ponderazione del rischio**: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore dell’impatto);
- D. **trattamento**: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

E’ dunque confermato, anche in questo piano, **l’impianto del 2016**, anche se l’ANAC prevede che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno”. Si tratta quindi di una metodologia di calcolo che si basa sul prodotto di due fattori probabilità ed impatto e la probabilità può essere declinata in una scala crescente di 5 valori.

Al personale dipendente è stata somministrata un’adeguata formazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, ma dovrà essere somministrata una formazione aggiuntiva con modalità di risk-management per affrontare meglio il riesame delle misure già adottate nel 2015 ed ampliate nel 2016.

Ai sensi dell’art 43 del D.lgs. 33/2013 il RPCT, nella qualità anche di Responsabile per la trasparenza, ha svolto un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, e non si registrano casi di segnalazione all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina per casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Trattandosi di un aggiornamento del piano e dati gli esiti della prima attuazione negli ultimi anni rimangono invariate le tabelle relative ai rischi, individuati, valutati, trattati come riportati nell’allegato al presente piano che ricalca quelli adottati con i piani triennali della prevenzione della corruzione del triennio 2015-2018 e del triennio 2016-2019.

Si ritiene, tuttavia, come misura necessaria per il piano 2019-2021, che alla luce delle diverse innovazioni normative nazionali e regionali in materia di protezione dei dati personali, appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, anche alla luce del più articolato rapporto con le diverse centrali uniche di committenza e l’introduzione delle procedure telematiche di gara, nonché le innovazioni in materia di reclutamento del personale, sia indispensabile procedere ad una rivisitazione di tutte le misure previste in detto allegato sia ai fini dell’adeguamento alle nuove normative sia ai fini di una semplificazione, laddove possibile, tanto di quelle obbligatorie tanto di quelle ulteriori, come già previste nel piano triennale 2016-2019.

Si sottolinea che il cuore di un'analisi di risk management risiede nel "comportamento" del soggetto decisore; le innovazioni normative suddette hanno pertanto mutato il livello di responsabilità ed il comportamento dei titolari di posizione organizzativa.

Riflettendo sul comportamento dei decisori si può migliorare l'analisi ed il trattamento dei rischi, valutando i processi.

Considerata la particolare evoluzione delle funzioni assegnate all'unione si è provveduto ad aggiornare la tavola dei rischi, ponderati valutati e trattati con la sezione relativa ai servizi di polizia locale, che sono stati aggiunti alla precedente tavola dal numero 55 in poi.

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019 /2021 si caratterizza, altresì, per gli interventi normativi che sono stati introdotti nell'anno 2016 ,2017 e 2108 cioè:

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (di seguito d.lgs. 97/2016).
- la deliberazione ANAC n. 831 del 04.08.2016 che approva il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016.
- la deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013.
- la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 che contiene "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".
- la deliberazione ANAC n. 1022 del 22.11.2017 che approva l'aggiornamento 2017 al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
- la delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 che approva l'aggiornamento 2018 al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

Al fine di essere più precisi sull'insieme normativo che disciplina l'intera materia tanto della corruzione quanto della trasparenza vanno agganciate, necessariamente:

- al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 per quanto conservato da quello del 2016, in riferimento alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche già considerate da questo responsabile nel piano triennale di prevenzione 2016/2018 che si aggiorna con il presente.
- all'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici con il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, che va rapportato a quanto specificato, anche se con riferimento al vecchio codice (d.lgs. n. 163/2006), nella parte dedicata ai contratti pubblici sempre nella deliberazione ANAC numero 12 del 28/10/2015.

L'ANAC ha adottato il P.N.A. 2018 con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, confermando le indicazioni dei precedenti PNA ed approfondendo alcuni temi specifici, già in quelli esaminati, stabilendo ulteriori indicazioni e direttive.

I temi trattati dall'autorità sono i seguenti

- Un' ampia premessa relativa al monitoraggio, nei vari comparti della pubblica amministrazione, sulla adozione e redazione dei PTPCT e dei piani della trasparenza, esteso anche alle società pubbliche ed ai soggetti privati in controllo pubblico, con approfondito rilievo degli esiti della valutazione;
- Adozione annuale dei PTPCT
- Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT
- La revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le misure discriminatorie nei suoi confronti
- Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
- I Codici di comportamento
- Il *pantouflage*
- La rotazione
- Alcune parti speciali riguardanti le Agenzie fiscali, le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione e la gestione dei rifiuti
- Semplificazione per i piccoli comuni

Il PNA 2018 si completa con due allegati:

1. **Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 contenenti pareri sulla correttainterpretazione** dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) su richiesta di diversi soggetti;
2. **Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);**

Riportando ed approfondendo i temi trattati dall'ANAC nel PNA 2018 si sottolineano gli argomenti più importanti.

➤ **Codici di comportamento**

A tutto il personale dell'UTI MEDIOFRIULI, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR n. 62 del 13.04.2013 e del codice di comportamento definito

con delibera di Giunta Comunale del Comune di Basiliano, ente capofila ai sensi dell'art. 32. Comma 2, dello Statuto dell'UTI MEDIOFRIULI. n. 139 del 17.12.2013, che qui s'intende richiamato e confermato, mediante collegamento al relativo link: http://www.comune.basiliano.ud.it/fileadmin/_migrated/content_uploads/codice_di_comportamento_pe

[r sito web 01.pdf](#),

Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

Si precisa che con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Mediofriuli n. 45 del 30.11.2018 è stato affidato il compito della gestione dei procedimenti disciplinari al competente ufficio regionale per il contenzioso ed i procedimenti disciplinari per tutte le sanzioni superiori alla censura.

➤ **Rotazione del personale**

Altro tema ripreso dall'Autorità nel PNA 2018 è quello della rotazione del personale, misura prevista, dalla L. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), per evitare la concentrazione di poteri nelle aree a maggior rischio corruzione.

Come nei precedenti piani ci si è soffermati sulla assoluta difficoltà di attuare la misura di prevenzione, come è intuibile negli Enti di piccole dimensioni, in ragione del ridotto numero di dipendenti e conseguentemente nella particolare specializzazione delle professionalità richieste.

Dato atto e ribadito che non sono stati registrati episodi corruttivi o significative disfunzioni amministrative.

Tuttavia si rammenta che in attuazione del PTPC 2016/2019 è stata attuata la misura della segregazione delle funzioni, mediante la nomina da parte dei Titolari di Posizione Organizzativa di responsabili di procedimento in modo da attenuare la concentrazione dei poteri sopraddetta.

La struttura dell'Ente, come sopra rappresentata, non consente, data l'unicità e l'infungibilità delle figure apicali e le singole specifiche professionalità, la rotazione dei responsabili di posizione organizzativa, pur considerando che limitatamente agli affidamenti dei soli servizi e forniture in economia, sono coinvolti, seppur in misura differenziata, tutti i titolari di posizione organizzativa.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica; nella quale non vi sono figure dirigenziali e ove non poche volte la figura del responsabile del procedimento coincide con quella di Responsabile di area.

Si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza.

In ogni caso cercherà, ulteriormente, di sopperire a tale impossibilità attraverso le seguenti misure:

- a) tramite il già avviato, nel 2016, rinforzo dell'attività di controllo successiva di regolarità amministrativa, confermando una più stringente periodicità dei medesimi controlli, prevenendo, in tal modo, azioni distorsive e valutando, entro i termini di potenziale impugnabilità dei provvedimenti viziati, interventi di autotutela amministrativa nell'ambito dei criteri previsti dagli articoli, 21octies e 21 nonies, fatta salva l'ipotesi dell'art. 21 septies, della legge 7.8.1990 n. 241 come novellata nel tempo.

- b) Continuando, come già avviato nel corso del 2015, una piena distinzione tra attività del responsabile del provvedimento finale ed attività del responsabile dello specifico procedimento o comunque istruttoria, che dovrà controfirmare le copie d'ufficio del provvedimento finale.
- c) Ad assicurare che, negli eventuali concorsi pubblici, con riserva ad interni per la progressione verticale, la Presidenza della Commissione del concorso sia affidata al responsabile diverso da quello dell'area a cui appartiene il concorrente interno o al Segretario Comunale.
- d) Le stesse modalità saranno applicate in fattispecie similari, eventualmente ricorrenti.

➤ **Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitti d'interesse e misure di prevenzione in caso di condanne penali**

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 11. 190/2012,:

- a. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
- b. I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.
- c. I componenti delle commissioni di concorso o di gara, poiché nominati successivamente al termine di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e di gara, edotti dal Rup sui soggetti partecipanti al concorso o alla gara, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con alcuno dei concorrenti. Nel caso in cui sussista una causa d'inconferibilità, questi dovrà essere sostituito.

Ciascun Responsabile di Area è tenuto a trasmettere i verbali al RPC per il monitoraggio delle disposizioni precedenti.

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. I, comma 46, della 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Al fine di dare concreta attuazione alle misure del codice di comportamento di cui al precedente articolo, *negli schemi tipo di bando di gara, lettere di invito o di incarico, contratto e/o convenzione sarà inserito l'obbligo di osservare le condizioni e prescrizioni previsti dal Codice di comportamento e la contestuale previsione della risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi, come da formula seguente: " L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. così come recepito e integrato dal Comune nel Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione n. 10 del 29/01/2014 (sezione 4" PTPC 2014/2016) e che s'intende conosciuto mediante accesso diretto al link. <http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/index.php?id=24284>. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e del Codice del Comune sopra richiamati, potrà costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e.."*

Conferimento ed autorizzazioni incarichi a personale dipendente; vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per Titolari di Posizione Organizzativa nonché regole generali per gli incarichi professionali esterni di liberi professionisti (art. 15 d.lgs n. 33/2013).

Il Responsabile del piano anticorruzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo, in particolare ai Titolari di Posizione Organizzativa. Inoltre per tutto il personale dipendente le singole richieste di autorizzazione ad effettuare altre attività o incarichi dovranno essere valutate dagli organi competenti secondo i seguenti criteri:

- a) saltuarietà ed occasionalità degli stessi ;
- b) non interferenza con l'attività ordinaria;
- c) natura dell'attività e relazione con gli interessi dell'Amministrazione;
- d) modalità di svolgimento;
- e) impegno richiesto.
- f) valore del corrispettivo previsto

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto citato n.39/2013.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione

per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico .

La materia è meglio regolata nella sezione 5" del P.T.C.P. 2014/2016 allegato E), che concerne l'approvazione di apposito regolamento per la disciplina le attività ed incarichi ai dipendenti che qui s'intende richiamato e confermato, mediante collegamento al **link** relativo <http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/fileadmin/migrated/content/uploads/SEZ.5 - Reg.to incaichi esterni.pdf>.

➤ **Pantouflage**

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, con specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Al di là delle competenze provvedimentali e consultive dell'Anac, spetta invece al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013. Spetta alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage da inserire nel PTPC.

Innanzitutto, poiché, l'indirizzo ANAC riguarda anche i dipendenti a tempo determinato, tale divieto è esteso ermeneuticamente anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro autonomo; in particolare l'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Inoltre il divieto di *pantouflage*, nell'ambito di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, si applica, non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento con atti endoprocedimentali obbligatori e vincolanti per le decisioni finali, quali pareri, perizie o certificazioni.

Oltre alla previsione nei bandi tipo del rispetto del divieto del pantouflage che costituisce obbligo generale nelle gare d'appalto si ritiene di accogliere la proposta ANAC del PNA 2018 di stabilire in questo PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione della misura, l'obbligo per il

dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Si ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente o incaricato, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente o ex incaricato.

Per il pantouflage, la misura era già prevista nei precedenti piani, ma, opportunamente, occorrerà disciplinare una formula da far sottoscrivere a tutti i dipendenti che cesseranno dai servizi che espliciti la conoscenza del divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa presso i soggetti private destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri o che hanno partecipato a procedimenti; analoga formula sarà studiata per coloro che abbiano svolto attività professionale o incarico qualificato con poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente. (per esempio incarichi ai sensi degli artt. 90 e 110 del dec.lgs. n. 267/2000; componenti in rappresentanza dell'Ente in collegi arbitrali, professionisti legali con potere transattivo).

MISURE DA APPLICARE NEL PTPCT 2019/2021

RPCT: È necessario migliorare ed integrare **il decreto di nomina** con un ampliamento dei poteri e delle azioni del responsabile in rapporto alla struttura gestita e raccordare tali poteri ed azioni con attività di controllo che dovrà essere svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, i cui poteri sono stati anch'essi aumentati.

ATTI ORGANIZZATIVI: Contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza e l'integrità che **attraverso atto organizzativo di questo Responsabile** il quale dovrà avvalersi di una unità di personale per la verifica periodica del rispetto di tali obblighi.

Altri e diversi atti organizzativi saranno adottati del RPCTI sia in materia di corruzione che in materia di trasparenza integrando le misure previste nei Piani triennali 2016/2018 con le innovazioni normative soprariportate.

Identificazione dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Uno dei limiti della legislazione in materia di corruzione e trasparenza è "l'invarianza di spesa"; lo stesso PNA 2016 prevede che nei piccoli Comuni le due figure vengano a coincidere; ma l'equazione è abbastanza faticosa avuto conto della mole di informazioni da pubblicare. Per il momento, quindi, si segue l'indicazione dell'ANAC ma ci si augura di individuare una figura totalmente dedicata alla pubblicazione dei dati obbligatori.

In tal senso, come già detto in precedenza, questa distinzione sarà possibile considerata la natura dell'Unione e lo stretto contatto e flusso informatico che intercorre con l'Ufficio unico del personale.

OBIETTIVI STRATEGICI: In merito agli obiettivi strategici si rimanda all'allegato 3 Piano della Trasparenza ed all'allegato 4 Piano delle performance.

OIV: d'intesa tra il RPCT e l'OIV saranno concordati report periodici rispetto alla relazione annuale.

ROTAZIONE: in tutti piani degli anni precedenti è stato affermato il principio della infungibilità delle posizioni organizzative; tuttavia, alla lettura del Piano Nazionale 2016 si conferma che il suggerimento in merito alla "segregazione delle funzioni sarà concretizzata in ogni area, saranno individuati i "responsabili di procedimento" che affianchino i responsabili di area, ma solo e soltanto se in quest'anno potrà essere definita una dotazione organica adeguata.

Le altre indicazioni formulate dall'ANAC per gli enti di piccole dimensioni saranno valutate caso per caso.

VERIFICA delle cause di incompatibilità o inconfiribilità: sarà effettuata la verifica per i singoli responsabili.

Whistleblowing: viene utilizzato apposito software dedicato per gestire le procedure di segnalazioni anonime da parte dei dipendenti da estendersi possibilmente anche a soggetti estranei all'Amministrazione;

Disciplina per i piccoli comuni: il PNA 2018 dedica un'ampia parte alle unioni dei piccoli comuni; la situazione dell'Unione del Mediofriuli è particolarmente precaria stante la carenza di personale per cui attualmente non è possibile istituire una figura unica è un piano unico per tutti i comuni aderenti, per cui questa opportunità sarà valutata in prosieguo.

Nelle more, ovviamente, di semplificazioni operative che rendano più agevoli e più sentite le operazioni relative alla previsione ed alla gestione dei rischi corruttivi ed in particolare delle misure relative agli adempimenti della trasparenza, le previsioni contenute nel precedente piano triennale del Comune capofila di Basiliano rimarranno tali come input organizzativo fino al riesame complessivo della materia, alla luce del completamento della unione stessa e anche delle preannunciate linee guida dell'ANAC.

Importante è la semplificazione introdotta dall'art. 6, co. 6, del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 «*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*» secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono individuare un unico soggetto quale "gestore comune" delle segnalazioni di operazioni sospette.

Nell'unione verrà individuato dal Presidente il soggetto responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA), appena ciò sarà possibile.

Coordinamento fra gli strumenti di programmazione: questo piano conterrà il piano delle performance per l'anno 2018 che costituirà allegato componente essenziale, anche, del DUP 2018.

Esternalizzazioni: L'Unione non dispone di alcuna partecipazione in società a totale capitale pubblico né in controllo pubblico

Governo del territorio: di particolare rilievo è la sezione che il PNA dedica al governo del territorio, settore questo che può rappresentare un terreno fertile per la corruzione. Allo stato la funzione è solo assegnata all'UTI ma non è stata ancora attuata

Approfondimenti aree di rischio dei contratti pubblici contenuti nella Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015.

Le aree di Rischio in parola, non previste nel piano triennale in essere, saranno oggetto del prossimo piano triennale appena le relative funzioni saranno conferite, per disposizione statutaria, dai singoli Comuni all'Unione.

IL DECRETO LEGISLATIVO 04.08.2016 n. 97, LE LINEE GUIDA ANAC - DELIBERAZIONI n. 1309 e n. 1310 DEL 28.12.2016 E LE MISURE DA PREVEDERE NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.

Il decreto legislativo 04.08.2016 n. 97, nell'intervenire in modifica e semplificazione del decreto legislativo 03.04.2013 n. 33, ha come suo perno centrale l'introduzione del c.d. "accesso civico generalizzato" che si aggiunge ai due preesistenti " accessi" già previsti dall'ordinamento e cioè:

- accesso civico (art. 5 del d.lgs n.33/2013);
- accesso documentale (artt. 22 e segg. Della legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

Le differenze tra i tre tipi di accesso sono ben chiarificate nella deliberazione ANAC n.1309/2016 ove si legge:

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e

collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al *dibattito pubblico*".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

In sostanza, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni. Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato. Si consideri, d'altra parte, che i dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di "riservatezza" pubblica o privata devono essere considerati attentamente anche ai fini dell'accesso generalizzato, ove l'istanza relativa a quest'ultimo sia identica e presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell'accesso ex l. 241/1990, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposta. Si intende dire, cioè, che laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l'esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale."

Si rimanda per i particolari alla citata **deliberazione n. 1309/2016** con il seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attiv>

[ita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attiv/ita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf)

Una delle conseguenze positive derivanti dalla introduzione dell'accesso civico generalizzato è che alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo 33/2013 sono stati abrogati dal decreto legislativo n. 97/2016; quantunque la ANAC suggerisca di continuare nel rispetto degli stessi, essendo assicurata, appunto, l'esperibilità dall'accesso civico generalizzato. Sono stati abrogati i seguenti adempimenti:

1. consulenti e collaboratori: nella sottosezione suindicata non vanno più iscritti gli incarichi professionali che sono conferiti in attuazione del codice degli appalti; infatti trattandosi di incarichi di contratto di servizio per appalti di lavori, forniture o servizi non vanno più regolati con riferimento all'articolo 15 ma sono regolati dall'articolo 37 che richiede la pubblicazione di essi nella sottosezione "Bandi di gara e contratti".
2. è stato abrogato l'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013 e quindi gli obblighi di pubblicazione relativi agli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.
3. è stato abrogato l'intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.
4. l'art. 43 del d.lgs. n.97/2016 ha abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 che disponeva l'istituzione degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi quindi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del d.lgs.n.33/2013.
5. non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici dei piani urbanistici generali ed attuativi.

Gli aspetti di maggior rilievo di cui al decreto legislativo n. 97/2016 e alla deliberazione ANAC n.1310 del 28/12/2016, alla quale comunque si rimanda per l'integrazione del presente piano, sono i seguenti:

- > L'innovazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità che deve diventare uno strumento operativo strategico per la prevenzione della corruzione, da approvarsi, appunto, quale insieme di azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione.
- > La precisazione ulteriore sulla qualità dei dati da inserire nella sezione Amministrazione Trasparente che si sostanzia in questi due punti:
 1. l'esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
 2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

In merito alla pubblicazione dei bandi di concorso l'articolo 19 del decreto legislativo 33/2013 è stato modificato aggiungendo l'obbligo di pubblicare, anche se in tempi successivi, tanto i criteri di

valutazione delle commissioni di concorso tanto le tracce delle prove scritte, sicuramente dopo che le stesse si siano svolte.

Innovazione anche in merito alle pubblicazioni dei dati relativi alle partecipazioni societarie dovendo considerare anche gli atti di costituzione o di modifica relativi alle stesse società. Le linee guida di cui alla delibera ANAC 1310 da 28/12/2016 contengono alcune precisazioni in materia di sanzioni che vanno ben considerate nell'azione di questo responsabile e dei responsabili delle aree.

Altra importante innovazione è rappresentata dalla introduzione di ulteriori misure in materia di trasparenza delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs.33/2013). In primo luogo il legislatore coinvolge l'Agenzia per l'Italia Digitale che avendo rielaborato i dati del Siope dispone di un link denominato <http://soldipubblici.gov.it/it/home> sul quale sono pubblicati i dati e la natura di ciascuna spesa della pubblica amministrazione. Lo stesso articolo impone, altresì, ulteriori adempimenti per i servizi finanziari delle P.A.; la creazione cioè di un'apposita sottosezione, denominata anch'essa "soldi pubblici" nella quale siano inseriti, in attesa di precise disposizioni legislative, quanto suggerito dall'ANAC e cioè:

- ***Uscite correnti***
- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti
- ***Uscite in conto capitale***
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.

Considerata la natura dell'adempimento e le sanzioni applicabili con riferimento a quelle previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 33/2013, lo svolgimento di tale adempimento è da considerarsi obiettivo strategico dell'amministrazione.

Inoltre, sempre in materia di risorse pubbliche, ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità armonizzata, il Comune deve provvedere a redigere e a pubblicare, insieme al bilancio di previsione generale e semplificato, anche il Piano degli Indicatori, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio. Infine è stato ampliato l'oggetto della pubblicazione dei tempi medi di pagamento annuale trimestrale, introducendo l'obbligo di pubblicare i tempi di pagamento anche delle prestazioni professionali prima non considerate.

In merito alla pubblicazione relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture l'Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite l'inserimento del link di altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013 nella sottosezione "opere pubbliche" il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ove risultano pubblicati i dati in questione.

Inoltre l'ANAC fa presente che per quanto riguarda le modalità da seguire per la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (e del programma triennale dei lavori pubblici), da effettuarsi ai sensi del citato art. 21, co. 7, del d.lgs. 50/2016, l'Autorità con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ha precisato che «*nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*».

CONCLUSIONI ED AZIONI per il triennio 2018/2021

Con riferimento a quanto premesso nel paragrafo contesto interno/ esterno - parte normativa si conclude che il piano triennale della prevenzione della corruzione **2019/2021** dell'UTI MEDIOFRIULI è stato approntato per quanto possibile stante la situazione descritta e potrà essere, specie per la parte che riguarda la trasparenza, con adeguata gradualità, man mano che la dotazione organica dell'Unione si rafforzi.

SEZIONE I^A - Piano Triennale per a Trasparenza e l'Integrità 2019/2021.

Come già affermato prima nei paragrafi precedenti, una delle novità normative è rappresentata dall'assorbimento del piano triennale per la trasparenza e l'integrità all'interno del piano triennale della prevenzione della corruzione.

In tal senso quest'ultimo contiene il piano triennale per la trasparenza che risente totalmente degli aggiornamenti introdotti dal decreto legislativo 97/2016.

Costituisce innanzitutto parte essenziale del presente piano la tabella generale degli adempimenti, ripresa integralmente dall'allegato uno alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, adattata con una colonna laterale nella quale sono indicati gli uffici responsabili per le pubblicazioni obbligatorie. In merito alla organizzazione degli uffici si rimanda a quanto riportato in precedenza in esordio della narrativa che precede.

Tutela dei dati personali

Una particolare attenzione è richiesta dall'ANAC, in materia di trasparenza, sulla nuova disciplina della tutela dei dati personali; in tal senso si ritiene opportuno riprodurre il paragrafo appositamente predisposto dall'autorità, in considerazione del particolare impegno ed attenzione che richiede la questione.

“Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva*

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *«è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento»*. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *«La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»*.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del

Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i

principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non*

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite

dal Garante per la protezione dei dati personali¹⁰.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi *infra* paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

7.1. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i

soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, 10 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario

nazionale, le autorità indipendenti ecc.¹¹ Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato

con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.

In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che *«In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione*

e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD.

Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (Cfr. determinazione ANAC 1134/2017).”

Detta tabella è riportata in allegato 3 alla delibera di approvazione.

Ai fini dell'attuazione delle misure previste nell'attuale piano della trasparenza, gli obiettivi strategici individuati dall'amministrazione sono i seguenti:

1. l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito Web istituzionale con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 e delibere ANAC 1309 e 1310 del 28/12/2016.
2. Attuazione dell'accesso civico generalizzato:

Misure da applicare: istituzione del registro degli accessi civici ed approvazione del relativo regolamento.

3. Formazione del personale:

Misure da applicare: organizzazione di un corso che illustri le pubblicazioni obbligatorie mediante, se è possibile, soluzioni in house o mediante la società regionale INSIEL S.p.A. o altro soggetto qualificato.

4. Attuazione di tutte le misure previste nell'allegato 1 e 2 del corrente piano.

5. Monitoraggio dell'applicazione tanto del piano di prevenzione della corruzione tanto del piano per la trasparenza e l'integrità.
6. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni: Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo:
 - a. Aggiornamento "tempestivo": Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene, di norma, nei dieci giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
 - b. Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale": Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata, di norma, nei dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
 - c. Aggiornamento "annuale" In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene, di norma, nel termine di dieci giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

PIANO DELLE PERFORMANCE

Considerata la natura strategica ed organizzativa della pianificazione triennale in argomento è opportuno definire, di seguito, un Piano delle performance che costituisca linee guida e fonte di valutazione e assegnazione dei premi per il personale dipendente, in primo luogo dei responsabili di area.

In tal senso, quindi, sono redatte le tabelle individuali che sono raccolte **nell'Allegato 4**.

Data, 29.01.2019

Il Segretario dell'UTI MEDIOFRIULI/ Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

dott. Giuseppe Calderaro